

**ELENCHI INTRASTAT
ANNO 2019**

CESSIONE/ACQUISTO INTRAUE

Con l'avvento della fattura elettronica dal 2019 verrà introdotto un nuovo spesometro mensile per le operazioni con l'estero. Di fatto si tratta di un nuovo modello Intrastat

LA VERIFICA DELLE PARTITE IVA

Suggeriamo di verificare sempre, prima dell'effettuazione di ogni cessione/acquisto intracomunitario, la "validità" della partita iva del partner comunitario per mezzo:

Sito internet agenzia delle Entrate

Sito internet dell'Unione Europea

Software che consentano gestire in automatico le verifiche
(vatcontroller)

Conservare sempre la stampa dell'esito della ricerca effettuata

MODIFICA INTRASTAT 2018

Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d'intesa con Istat e Banca d'Italia hanno modificato le dichiarazioni Intrastat al fine di evitare la duplicazione delle informazioni fornite alla Pubblica Amministrazione

(Decreto 25.09.17 Prot. n. 194409/2017)

DETERMINAZIONE 13799/RU del 02/02/18

NUOVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI
INTRASTAT DECORRENTI DAL GENNAIO 2018

VIENE SOSTITUITO INTEGRALMENTE L'ALLEGATO XI DEL
FEBBRAIO 2015

NULLA CAMBIA IN RELAZIONE A:

BENI OGGETTO DI ESCLUSIONE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA
NEGLI INTRA

IL TERRITORIO DELLA UE (PER ORA GRAN BRETAGNA INCLUSA)

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA INTRASTAT

Sono escluse anche dalla rilevazione statistica nelle sezioni relative ai beni le operazioni commerciali aventi come oggetto le seguenti merci:

a) Oro detto monetario.

b) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l'affrancatura, le imposte o i canoni;

c) Merci destinate a un uso temporaneo o restituite dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione,
- la durata prevista dell'uso temporaneo non stata o non sarà superiore a 24 mesi,
- la cessione o l'acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell'IVA.

d) Merci che circolano tra:

- uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e
- lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali.

Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d'origine;

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA INTRASTAT

e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;

f) Software scaricato di Internet;

g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, purchè siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:

- materiale pubblicitario
- campioni commerciali

h) Beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.

i) Mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio.

IL TERRITORIO DELLA UE

Confini del territorio Comunitario: vengono definiti i confini del territorio stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e successive modifiche. Tale territorio risulta ora composto da 28 Stati;

Territori esclusi o extra-doganali: Livigno, Campione d'Italia, acque italiane del lago di Lugano comprese nel tratto Ponte Tresa e Porto Ceresio, San Marino, Città del Vaticano, il Monte Athos, l'isola di Helgoland, il territorio di Busingen, i dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Reunion), **le isole Canarie**, Ceuta, Melilla, isole del Canale, la zona turca di Cipro, l'Isola Aland (Finlandia)

Territori inclusi o comunitari: sono territori comunitari il Principato di Monaco, l'isola di Man (Gran Bretagna), Akrotiri (Irlanda del Nord), Dhekelia (Cipro)

CESSIONI VERSO SAN MARINO

RESTA OBBLIGATORIO RILEVARE NEI MODELLI INTRASTAT LE CESSIONI DI
BENI VERSO SAN MARINO

(COMPILAZIONE AI SOLI FINI FISCALI: COLONNE DA 1 A 4
LE COLONNE 5 E 6 SONO FACOLTATIVE)

NULLA DEVE ESSERE SEGNALATO PER GLI ACQUISTI DA SAN MARINO

NULLA DEVE ESSERE SEGNALATO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO
ATTIVE E PASSIVE CON SAN MARINO

SCADENZA DI PRESENTAZIONE

MENSILE: ENTRO IL GIORNO 25 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO

TRIMESTRALE: ENTRO IL GIORNO 25 DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO

LA SCADENZA SLITTA AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO SOLO SE CADE DI GIORNO FESTIVITA' NAZIONALE E DI SABATO

MOMENTO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI CESSIONI/ACQUISTI

Il momento di effettuazione dell'operazione coincide con **l'inizio del trasporto o spedizione nel Paese del cedente** (non più dalla consegna o dall'arrivo a destinazione) o del Paese di provenienza a nulla rilevando il pagamento totale o parziale (l'acconto non conta).

Rimane ferma la posticipazione del momento di effettuazione dell'operazione nel caso in cui gli effetti traslativi o costitutivi si producano successivamente

(fermo restando il limite massimo di un anno dalla consegna)

Esempio: consignment stock

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

In qualche ipotesi sarà oggettivamente difficile individuare il momento di partenza dei beni dal Paese del fornitore: si dovrà fare riferimento ai documenti di trasporto internazionali come il CMR se disponibile.

Circolare 73/E del febbraio '94: l'intrastat può essere compilato con riferimento alla data in cui la fattura è stata registrata o doveva essere registrata.

TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE

Nel caso di mancata ricezione della fattura da fornitore
Ue si dovrà procedere con la regolarizzazione entro il
giorno 15 del terzo mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione (non più dal secondo
mese successivo) con emissione della relativa
autofattura.

L'obbligo di regolarizzazione è previsto anche per le
cessioni di beni non intracomunitari e le prestazioni di
servizio generiche

COMPETENZA COMPILAZIONE

IL MODELLO INTRASTAT DEVE ESSERE COMPILATO CON RIFERIMENTO ALLA MOVIMENTAZIONE FISICA DELLE
MERCİ

(ART.50 LEGGE 427/93 ED ART.6 D.L. N.16 DEL 23.01.93)

IL MODELLO INTRASTAT DEVE ESSERE COMPILATO CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI REGISTRAZIONE DELLA
FATTURA

(CIRCOLARE N.73/E DEL 27.05.94 MINISTERO FINANZE)

**GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DEVONO ESSERE RIEPILOGATI NEL PERIODO IN CUI I BENI ACQUISTATI
ENTRANO NEL TERRITORIO DELLO STATO: SONO QUINDI ESCLUSE LE OPERAZIONI COMMERCIALI DI BENI**

CHE NON ENTRANO (TRIANGOLAZIONE)

(DETERMINAZIONE 13799/ru"08/02/18)

**CESSIONI
INTRACOMUNITARIE
SEZIONE 1 – INTRA 1 BIS**

INTRA 1 BIS (SEZIONE 1)

Confermate le due periodicità di presentazione:

Mensile: gli operatori che abbiano realizzato più di 50.000 euro di cessioni in almeno uno dei 4 trimestri precedenti

Trimestrale: gli operatori che per 4 trimestri consecutivi siano rimasti sotto la soglia dei 50.000 euro di cessioni in ciascun trimestre

PERIODICITA' CHE SI CALCOLA ED OPERA IN MODO DISGIUNTO
RISPETTO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVI

INTRA 1 BIS (SEZIONE 1)

Le informazioni richieste sono obbligatorie per normativa comunitaria

Si ritiene necessario confermare l'obbligatorietà del modello in tutti i suoi elementi compresa la colonna "natura della transazione" (imposta dall'art.262 della Direttiva 2006/112/CE)

DATI STATISTICI OPERATORI MENSILI

Viene introdotta una nuova soglia per la fornitura dei dati statistici nelle vendite per gli operatori mensili:

Dati statistici obbligatori se si superano i 100.000 euro di cessioni intracomunitarie in almeno uno dei 4 trimestri precedenti

(compilazione di tutte le colonne: valore statistico, condizioni di consegna e modalità di trasporto solo se si superano i 20.000.000 euro di spedizioni annue)

Dati statistici facoltativi per chi si colloca tra i 50.000 ed i 100.000 euro in ciascuno dei 4 trimestri precedenti

(compilazione colonna da 1 a 6: colonna 5 obbligatoria solo per le triangolazioni e 6 facoltativa)

COLONNA VALORE STATISTICO

GLI OPERATORI CHE ABBIANO REALIZZATO PIU' DI 20.000.000 DI EURO DI SPEDIZIONI ANNUE SONO OBBLIGATI A FORNIRE I DATI RELATIVI A:

VALORE STATISTICO
CONDIZIONI DI CONSEGNA
MODALITA' DI TRASPORTO

GLI OPERATORI CHE ABBIANO REALIZZATO PIU' DI 100.000 EURO DI SPEDIZIONI ANNUE MA MENO DI 20.000.000 DI EURO DI SPEDIZIONI NON FORNISCONO I DATI DELLE 3 COLONNE CITATE

GLI OPERATORI MENSILI CHE EFFETTUANO LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE ANCHE SE HANNO REALIZZATO MENO DI 20.000.000 DI EURO DEVONO COMPILARE LA COLONNA VALORE STATISTICO



Mod. INTRA-1

**ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI
INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI**

PERIODICITA' ELENCO		
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE <input type="text"/> <input type="text"/>	ANNO 20 <input type="text"/> <input type="text"/>
	TRIMESTRE <input type="text"/>	ANNO 20 <input type="text"/> <input type="text"/>
LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella):		
<input type="checkbox"/> SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> TRIMESTRE COMPLETO		
		NUMERO DI RIFERIMENTO

SOGGETTO OBBLIGATO	
PARTITA IVA	
PERSONA FISICA	
COGNOME	NOME
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA	
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	
<input type="checkbox"/>	BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPILOGATIVI (Modd. INTRA-1 od INTRA-2)
<input type="checkbox"/>	BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' O VERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA

SOGGETTO DELEGATO	
PARTITA IVA	
COGNOME E NOME o DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO								
B E N I	SEZIONE 1	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO		B E N I	SEZIONE 2	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
	S E R V I Z I	SEZIONE 3	TOTALE RIGHE DETTAGLIO			AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	S E R V I Z I	SEZIONE 4

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
DATA DI PRESENTAZIONE	PROTOCOLLO

SEZIONE 1

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:

- a) **tutte le colonne**, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio **sia ai fini fiscali che statistici**;
- b) **le colonne da 1 a 6**, se le operazioni sono riepilogate **solo ai fini fiscali** (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa);
- c) **le colonne 1 e da 5 a 13**, se le operazioni sono riepilogate **solo ai fini statistici**

COMPILAZIONE AI SOLI FINI FISCALI

CESSIONE VERSO SAN MARINO

TRIANGOLAZIONE
(NATURA TRANSAZIONE OBBLIGATORIA LETTERA A)

CESSIONE STAMPO

CESSIONE MATERIE PRIME A SOGGETTO UE CON INVIO DI BENI A
TERZISTA ITALIANO
(CHE SUCCESSIVAMENTE INVIERA' IL TUTTO AL COMMITTENTE UE)

GLI OPERATORI TRIMESTRALI

I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con **cadenza trimestrale** devono fornire **soltanto le colonne da 1 a 6** (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è da ritenere facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa);

Accorpamento righe

In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, le cessioni di beni che presentano le stesse caratteristiche e cioè:

-

Nel caso di righe dettaglio compilate sia ai fini fiscali che statistici: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), valore statistico (se fornito), paese di destinazione e provincia di origine;

-

nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione (se fornito), nomenclatura combinata (se fornito);

nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini statistici: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), valore statistico (se fornito), paese di destinazione e provincia di origine

GLI ARROTONDAMENTI

Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro.

L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.

Le quantità da indicare nelle colonne "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondate all'unità. Nel solo caso di quantità di "MASSA NETTA" inferiori a 1 Kg si dovrà indicare 1

Sezione 1

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1. Stato

(col. 2). Codice ISO

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A). Codice IVA

(col. 3). Partita iva

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente. Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare delle cessioni di beni, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Natura della transazione

NON COINCIDENZA INTRA E REGISTRO IVA

FATTURE DI ACCONTO

CESSIONI A SAN MARINO

Sezione 1

(col. 5) NATURA DELLA TRANSAZIONE

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che: nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuti in qualità di acquirente/cedente, la compilazione del rigo è limitata alle sole informazioni di interesse fiscale e la natura transazione deve essere indicata attraverso il relativo codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella B; in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna della tabella B. Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente/cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

CODICE NUMERICO	CODICE ALFABETICO	DESCRIZIONE
1	A	Acquisto o vendita (compreso il baratto)
2	B	Restituzione o sostituzione di merci
3	C	Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità europea
4	D	Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione
5	E	Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione
6	F	Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, etc.)
7	G	Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata
8	H	Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile
9	I	Altre transazioni

Sezione 1

Nomenclatura combinata(col.6).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco

Massa netta (col. 7).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.
Per le sottovoci della nomenclatura combinata che prevedono anche l'unità supplementare, la colonna va compilata esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010 (ammontare di spedizioni/arrivi superiore ai 20.000.000 di euro)

Unità supplementari (col. 8).

Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale

Sezione 1

Valore statistico in euro (col. 9).

La colonna va compilata:

a) dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010 (inferiore ai 20.000.000 di Euro)

b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle merci secondo la definizione contenuta nell'allegato al regolamento (CE) n. 638/2004, punto 3, valore delle merci, lettera b) Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni di beni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano). I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 8, del regolamento (CE) n. 1982/2004.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato, IVA esclusa, o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto.

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione), il valore statistico è Stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

Sezione 1

Condizioni di consegna (col. 10).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D, terza colonna).

La colonna va compilata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010 (superiore ai 20.000.000 di Euro)

Modo di trasporto (col. 11).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'uscita delle merci dall'Italia (V. tabella C). La colonna va compilata soltanto da i soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010 (superiore ai 20.000.000 di Euro)

MODO DI TRASPORTO

CODICE	DESCRIZIONE
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto
8	Trasporto per vie d'acqua
9	Propulsione propria

Sezione 1

Paese di destinazione (col. 12).

Indicare il codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci (V. tabella A).

Provincia di origine (col 13).

Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci

**SEZIONE 2 (INTRA 1 TER)
RETTIFICHE**



**RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI**

Mod. INTRA-1 Ter

SEZIONE 2. RETTIFICHE ALLE CESSIONI DI BENI RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	PERIODO DI RIFERIMENTO			RETTIFICHE						
	MESE	TRIMESTRE	ANNO	ACQUIRENTE		SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
				STATO	CODICE IVA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTALE										

La sezione 2

Tale sezione **non può essere utilizzata per integrare la sezione 1** di elenchi riferiti a periodi **precedenti con l'indicazione di operazioni riferite ad acquirenti diversi da quelli già indicati.**

In tale *evenienza* **deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo** delle cessioni di beni indicando le operazioni nella sezione 1.

In caso di rettifica del numero di identificazione dell'acquirente (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare **due distinte righe dettaglio:**

la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno “-” nella colonna 7;

la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno “+” nella colonna 7.

La sezione 2

In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.

Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

NOTE DI VARIAZIONE

Le fatture rettificative devono riportare il riferimento alla fattura originaria e le indicazioni dell'oggetto della modifica.

La circolare 36/E/2008 tuttavia segnalava in alternativa di indicare nelle note credito il riferimento all'accordo commerciale.

Le note di variazione devono riportare i dati classici delle fatture semplificate indipendentemente però dall'importo delle stesse.

Resta salva la facoltà di registrazione e/o emettere le note di variazione fuori campo iva ai sensi dell'art.26 DPR 633/72 (con i relativi risvolti intra)

NOTE DI VARIZIONE ART.26

Si ricorda che le note di variazione emesse o registrate fuori campo iva art.26 non assumono rilevanza intrastat.

Tuttavia se la nota di variazione è emessa a fronte di un reso merce gli operatori con cadenza di compilazione dell'intrastat mensile dovranno compilare la sezione 2 (intra ter)
“ai soli fini statistici”

Gli operatori trimestrali sono esonerati dal fornire i dati statistici per cui non rileveranno nulla in intrastat

SERVIZI ATTIVI
SEZIONE 3
INTRA 1 QUATER

PERIODICITA

Confermate le due periodicità di presentazione:

Mensile: gli operatori che nel corso dell'anno precedente abbiano realizzato più di 50.000 euro di servizi attivi in uno dei 4 trimestri precedenti

Trimestrale: gli operatori che per 4 trimestri consecutivi siano rimasti sotto la soglia dei 50.000 euro di servizi attivi in ciascun trimestre

PERIODICITA' CHE SI CALCOLA ED OPERA IN MODO DISGIUNTO
RISPETTO ALLE CESSIONI DEI BENI

NOVITA' 2018

Il modello viene confermato in tutte le sue colonne riducendo il codice CPA dalle attuali 6 cifre a 5
(si potranno continuare ad usare anche i codici a 6 cifre)

Pubblicata la nuova tabella codici a 5 cifre
(uguale alla precedente senza l'ultima cifra)

Le informazioni sono richieste dalla normativa UE tranne che per le colonne "codice servizio" e "Paese di Pagamento".

Il modello mantiene valenza esclusivamente fiscale

INTRA SERVIZI 2015

Con il decreto semplificazioni entrato in vigore il 01.01.15 l'intrastat servizi, sia per le prestazioni RESE che per quelle RICEVUTE, dovrà essere compilato con riferimento ai seguenti campi:

Identificazione IVA delle controparti

Valore della transazione (Euro ed eventualmente valuta)

Codice servizio (della prestazione resa o ricevuta)

Paese di pagamento

Le restanti colonne, sempre con effetto dal 01.01.15, devono intendersi facoltative

SERVIZI GENERICI

Tutte le prestazioni di servizio generiche fatturate NON soggette ad iva ai sensi dell'articolo 7 ter (a condizione che il committente assolva l'iva con il reverse charge nel proprio Paese) in un rapporto B2B

In caso di dubbio farsi rilasciare apposito dichiarazione dal partner comunitario (vedi circolare 43/E dell'agosto 2010)

Restano esclusi i servizi specifici di cui agli articoli 7 quater e 7 quinquies

Restano esclusi i servizi resi nell'ambito di un rapporto B2C

SERVIZI GENERICI RICEVUTI

Nel caso di emissione di integrazione con iva del documento senza esposizione dell'iva (es: integrazione non imponibile ai sensi dell'articolo 9) NON si deve rilevare l'operazione in intrastat.

Agente tedesco con partita iva iscritta al sistema Vies emette fattura a committente italiano (iscritto in banca dati VIES) per provvigioni maturate su vendite procacciate in Svizzera:

Il committente italiano deve integrare la fattura ricevuta senza iva in quanto trattasi di prestazione non imponibile iva art.9 DPR 633/72 (l'operazione non assume rilevanza intrastat)

GLI ACCONTI SERVIZI GENERICI

Le fatture di acconto assumono certamente rilevanza intrastat immediata.

Circolare 35/E/2012:

la ricezione della fattura può essere ritenuta indice di esecuzione dell'operazione con conseguente onere di compilazione dell'intrastat.

I SERVIZI SPECIFICI

Restano esclusi dall'intra i servizi in deroga disciplinati
dall'articolo 7 quater:

Servizi relativi a beni immobili

Servizi di trasporto passeggeri

Servizi di ristorazione a catering

Servizi di locazione di mezzi di trasporto a breve termine (30 giorni)

I SERVIZI FIERISTICI

Dal primo gennaio 2011 **assumono rilevanza intrastat** anche le prestazioni di servizi culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative ed affini, **comprese fiere ed esposizioni**, e servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le relative prestazioni accessorie

Restano escluse le prestazioni di **servizi per l'accesso a manifestazioni** culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative ed affini, **quali fiere ed esposizioni**, e servizi connessi con l'accesso, prestati ad un soggetto passivo per le quali la rilevanza iva è individuata nel luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente (art. 7 quinquies).

OPERAZIONI ESENTI

Restano esclusi tutti i servizi oggettivamente fuori campo iva o esenti
come disciplinati dagli articoli 10 e 2 del DPR 633/72:

Assicurazioni

Le operazioni connesse alla riscossione dei tributi

Ecc..



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Quater

SEZIONE 3. SERVIZI RESI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
TOTALE									

SEZIONE 3

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le stesse colonne

Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.

Per gli elenchi aventi periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015, in ciascuna riga di dettaglio sono riepilogati sommando i relativi importi, **tutti i servizi resi che presentano le stesse caratteristiche** e cioè codice di identificazione IVA dell'acquirente, codice servizio e paese di pagamento

SEZIONE 3

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 3.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente. Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

SEZIONE 3

Numero fattura (col. 5).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, indicare il numero della fattura relativa al servizio reso

Data fattura (col. 6).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, indicare la data della fattura relativa al servizio reso.

Codice servizio (col. 7).

Indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA Rev. 2.1 e successivi aggiornamenti (classificazione dei prodotti associati alle attività). (Vedere tabella CPA Rev. 2.1 e successivi aggiornamenti pubblicata su www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione Intrastat)

SEZIONE 3

Modalità di erogazione(col. 8).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione. Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.

Modalità di incasso (col. 9).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015 ; se fornita,

Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario.

Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario.

Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b).

Paese di pagamento (col. 10).

Indicare il Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso

SEZIONE 4 – RETTIFICHE SERVIZI ATTIVI



**RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI**

Mod. INTRA-1 Quinquies

SEZIONE 4. RETTIFICHE AI SERVIZI RESI INDICATI IN SEZIONI 3 DI PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	SEZIONE 3 DA RETTIFICARE				ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	SEZIONE DOGANALE	ANNO	PROTOCOLLO DICHIARAZIONE	PROGR. SEZ. 3	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
TOTALE													

SEZIONE 4

Rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti (Mod. INTRA- 1 quinquies)

Note generali

Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche (modifiche e/o cancellazioni) alle sezioni 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni riferite ad uno stesso acquirente intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori e/o correzioni non già rilevati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.

SEZIONE 4

2. **In caso di modifica di una qualsiasi informazione** di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:

- indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare dichiarata in precedenza;
- indicare nelle colonne da 6 a 14 tutti i dati comprensivi delle modifiche.

3. **In caso di cancellazione di una riga dettaglio** dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:

- indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza;
- non compilare le colonne da 6 a 14.

4. Tale sezione **non può essere utilizzata per integrare la sezione 3** di elenchi riferiti a periodi precedenti con l'indicazione di operazioni riferite ad acquirenti diversi da quelli già indicati. In tale evenienza **deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo dei servizi resi indicando le operazioni nella sezione 3**

**ACQUISTI
INTRACOMUNITARI
SEZIONE 1
INTRA 2 BIS**

PERIODICITA PRESENTAZIONE ACQUISTI BENI

Mensili: Operatori che nel corso di almeno uno dei precedenti 4 trimestri abbiano superato la soglia di Euro 200.000 di acquisti intracomunitari
(contro la precedente soglia di 50.000)

Trimestrali: operatori che per 4 trimestri consecutivi abbiano realizzato sempre meno di 200.000 euro di acquisti intracomunitari

presentazione facoltativa

SOGLIA DA CALCOLARE IN MODO INDIPENDENTE RISPETTO AI SERVIZI

OPERATORI MENSILI

TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL MODELLO INTRA 2 BIS
SONO RESE SOLO PER FINALITA' STATISTICHE

GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI VANNO RIEPILOGATI NEL
PERIODO IN CUI I BENI ACQUISTATI ENTRANO NEL TERRITORIO
DELLO STATO:

SONO QUINDI ESCLUSI DALL'OBBLIGO LE OPERAZIONI DI
ACQUISTO DI BENI CHE NON ENTRANO NEL TERRITORIO ITALIANO
(TRIANGOLAZIONI CON LETTERA A)

OPERATORI MENSILI

NULLA CAMBIA IN TERMINI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO CHE DOVRA' ESSERE PRESENTATO CON TUTTE LE TRADIZIONALI INFORMAZIONI COMPRESA LA PARTITA IVA E L'AMMONTARE DELLE OPERAZIONI

RESTA FERMA LA SOGLIA DEI 20.000.000 DI EURO DI ARRIVI INTRACOMUNITARI CHE PERMETTERA' DI NON PRESENTARE LE COLONNE:
VALORE STATISTICO
CONDIZIONI DI CONSEGNA
MODALITA' DI TRASPORTO

SOLO NEL CASO DI LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE TUTTI GLI OPERAOTRI MENSILI (ANCHE SOTTO LA SOGLIA DEI 20.000.000 DI EURO COMPILERANNO LA COLONNA VALORE STATISTICO)

OPERATORI TRIMESTRALI

COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTRASTAT
FACOLTATIVA

NEL CASO DI COMPILAZIONE SI DOVRANNO COMPILARE LE
COLONNE DA 1 A 5



Mod. INTRA-2

**ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI
INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI**

PERIODICITA' ELENCO		NUMERO DI RIFERIMENTO
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE <input type="text"/> <input type="text"/> ANNO 20 <input type="text"/> <input type="text"/>	
	TRIMESTRE <input type="checkbox"/> ANNO 20 <input type="text"/> <input type="text"/> LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella): <input type="checkbox"/> SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> TRIMESTRE COMPLETO	

SOGGETTO OBBLIGATO	
PARTITA IVA	
PERSONA FISICA	
COGNOME	NOME
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA	
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	
<input type="checkbox"/>	BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPOLOGATIVI (Modd. INTRA-1 od INTRA-2)
<input type="checkbox"/>	BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' OVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA

SOGGETTO DELEGATO	
PARTITA IVA	
COGNOME E NOME o DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO							
B E N I	SEZIONE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	B E N I	SEZIONE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
	1					2	
S E R V I Z I	SEZIONE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	S E R V I Z I	SEZIONE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
	3				4		

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
DATA DI PRESENTAZIONE	PROTOCOLLO

LE COLONNE DELL'INTRA ACQUISTI MERCE

PAESE DI PROVENIENZA: indicare il codice Iso Paese da dove le merci sono state spedite. Qualora le merci abbiano fatto sosta in più Stati membri, per operazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice Iso dello Stato in cui si è verificata l'ultima sosta

PAESE DI ORIGINE: Indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci

PROVINCIA DI DESTINAZIONE: indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento

Ammontare delle operazioni in valuta

Tale colonna, presente solo nell'intra acquisti (merci e servizi) esprime l'ammontare nella valuta dello Stato membro del fornitore.

Tale colonna NON va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra tra quelli che hanno adottato l'euro

CAMBIO PER LA CONVERSIONE VALUTA EURO O EURO VALUTA

il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione:

Per le merci: data partenza merci

Per i servizi generici: data ultimazione prestazione
(o pagamento se anticipato)

In assenza di tale informazione si può fare utile
riferimento alla data di emissione della fattura

LA SEZIONE 2 – INTRA 2 TER LE RETTIFICHE



**RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI**

Mod. INTRA-2 Ter

SEZIONE 2. RETTIFICHE AGLI ACQUISTI DI BENI RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	PERIODO DI RIFERIMENTO			RETTIFICHE							
	MESE	TRIMESTRE	ANNO	FORNITORE		SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
				STATO	CODICE IVA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTALE											

**LA SEZIONE
INTRA 2 QUATER
LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO
PASSIVE**

PERIODICITA DI PRESENTAZIONE

GLI OPERATORI CHE ABBIANO REALIZZATO IN ALMENO UNO DEI 4 TRIMESTRI
PRECEDENTI PIU' DI 100.000 DI SERVIZI PASSIVI SONO TENUTI ALLA
PRESENTAZIONE MENSILE
(VECCHIA SOGLIA ERA 50.000)

GLI OPERATORI CHE ABBIANO REALIZZATO MENO DI 100.000 EURO DI SERVIZI
PASSIVI NEGLI ULTIMI 4 TRIMESTRI CONSECUTIVI POSSONO PRESENTARE IL
MODELLO TRIMESTRALMENTE
(PRESENTAZIONE FACOLTATIVA)

Si segnala che tali soglie opereranno in modo indipendente ovvero al superamento della
soglia per i servizi i contribuenti non saranno tenuti all'obbligo per i beni e viceversa

MODELLO SOLO STATISTICO

DAL GENNAIO 2018 IL MODELLO SERVIZI ASSUME RILEVANZA SOLO STATISTICA MA NON CAMBIANO I DATI DA DOVER FORNIRE

GLI OPERATORI MENSILI E TRIMESTRALI FORNISCONO I
MEDESIMI DATI
(GLI OPERATORI TRIMESTRALI POSSONO NON PRESENTARE
L'INTERO MODELLO)

COMPILAZIONE MODELLO 2 QUATER

DAL GENNAIO 2015 SONO OBBLIGATORIE LE SOLE COLONNE
NUMERO RIGA
PARTITA IVA
AMMONTARE DELLE OPERAZIONI (EURO ED EVENTUALMENTE VALUTA
CODICE SERVIZIO
PAESE DI PAGAMENTO

LE RESTANTI COLONNE SONO FACOLTATIVE ANCHE PER GLI OPERATORI
MENSILI

NOVITA' 2018 CODICE SERVIZIO

Il modello viene confermato in tutte le sue colonne riducendo il codice CPA
dalle attuali 6 cifre a 5
(si potranno continuare ad usare anche i codici a 6 cifre)

Publicata la nuova tabella codici a 5 cifre
(uguale alla precedente senza l'ultima cifra)



**RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI**

Mod. INTRA-1 Quater

SEZIONE 3. SERVIZI RESI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
TOTALE									

**LA SEZIONE 4
INTRA 2 QUINQUIES
LE RETTIFICHE**

SANZIONI STATISTICHE INTRASTAT

Per l'omissione o l'inesattezza dei dati statistici si applicano le sanzioni amministrative (da 516 a 5.164 euro) alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei DPR pubblicati annualmente ai sensi dell'art. 7, comma 1, dlgs 6.09.89 n.322 concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta.

Di fatto si tratta delle aziende che realizzano scambi con la UE per un ammontare pari o superiore ad euro 750.000

La sanzione si applica una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.